



Comune di Casaloldo
Provincia di Mantova

COPIA

N. 35 R.D.
N° Prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI ANNO 2020 E CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 107, COMMA 5, DEL D.L. 18/2020 - RINVIO DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI (PEF) PER IL 2020

L'anno **duemilaventi**, addì **ventotto**, del mese di **Settembre**, alle ore **20:30**, presso la sede Municipale si è riunito, nei modi di legge, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
RASCHI EMMA	Sindaco	X	
CHIZZOLINI MIRIAM	Consigliere Anziano	X	
CERETTI DIEGO	Consigliere	X	
BASTONI MATTEO	Vice Sindaco		X
BRESCIANI ILARIA	Consigliere	X	
NALETTA ANNALISA	Consigliere	X	
ROTELLI ANGELO	Consigliere	X	
RIZZO DEBORA	Consigliere	X	
SCOVOLI AGOSTINO	Consigliere	X	
DELMIGLIO ELISA	Consigliere		X
LIBERO STEFANO	Consigliere		X

Presenti:8

Assenti:3

Assiste all'adunanza Il Segretario Comunale Graziella dott. Scibilia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Raschi dott.ssa Emma nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Comune di Casaloldo

Provincia di Mantova

35 – 28/09/2020

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI ANNO 2020 E CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 107, COMMA 5, DEL D.L. 18/2020 - RINVIO DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI (PEF) PER IL 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l' art. 1, con i commi dal 639 al 703, della Legge n° 147 /2013 ha disciplinato ed introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge n°160/2019, ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, della Legge n° 147/2013 e ss.mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...*”;
- **il comma 654** ai sensi del quale *“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*”;
- **il comma 654-bis** ai sensi del quale *“... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*”;
- **il comma 655** ai sensi del quale *“... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*”;
- **il comma 658** ai sensi del quale *“... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*”;
- **il comma 668** ai sensi del quale: *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del*

D.Lgs. n° 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.”

Precisato che il comune di Casaloldo avendo in atto sul proprio territorio un sistema di misurazione della frazione secca residua dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, si è avvalso della facoltà di applicare il **Corrispettivo per i rifiuti**, in luogo della **TARI**, destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del possessore o del detentore dell'immobile;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n°3 del 27/03/2019 di approvazione del *“Regolamento per la gestione della tariffa, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n° 446”*;

Ricordato che il prelievo per i rifiuti urbani ed assimilati, applicato in forma di corrispettivo, è soggetto:

- al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504 e ss.mm.ii, nella misura stabilita dall'amministrazione provinciale di Mantova del 5%;
- all'IVA ai sensi del DPR n°633/1972 e ss.mm.ii, nell'aliquota stabilita dalla normativa vigente;

Visti:

- l'art. 1, comma 1, della Legge n°481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge n°205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*

- *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*

- *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate:

- la Deliberazione n° 443/2019/R/rif. del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”*, e in particolare l'art. 6, rubricato *“Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato *“... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *“...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”*, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n° 52/2020/rif. del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del D.L n° 18/2020, che dispone: *“5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n.° 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n° 5 del 27/03/2019 con la quale sono state approvate le tariffe della per il corrispettivo rifiuti per l'esercizio 2019;

Ritenuto opportuno, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario 2020 e le conseguenti tariffe TARI, nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente:

- di approvare anche per l'anno 2020 le medesime tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, per le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche;
- di rinviare con successivo atto, e comunque entro il 31 dicembre 2020, la determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;
- di precisare che l' eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potranno essere ripartiti in tre anni, a decorrere dal 2021;

Visto il Documento per la consultazione n° 189/2020 di ARERA recante *“Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;

Dato atto che, in considerazione delle dimensioni del fenomeno epidemico e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, sono stati adottati provvedimenti a livello nazionale per il contenimento del virus attraverso misure restrittive di chiusura di molte attività economiche ed in particolare in Regione Lombardia già dal 08/03/2020;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n° 158/2020, recante *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19”*, con la quale sono state adottate alcune misure di tutela straordinarie ed urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità creatasi a seguito della pandemia ed i relativi effetti sulle varie categorie di utenze;

Considerato che la sopra citata delibera ARERA n° 158/2020 dispone che:

- *restano ferme le prerogative già attribuite dalla Legge n°147/13 agli Enti Locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, (...)*
- *nel caso siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale, il Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvede a porre pari a zero la quota variabile della tariffa rifiuti per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza Covid-19,*
- *l'Ente territorialmente competente provvede all'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle tipologie di attività di utenze non domestiche indicate nella Tabella 2 di cui all'Allegato A che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione e l'eventuale riapertura,*
- *vi siano agevolazioni per le utenze domestiche che attestino il possesso di ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico (...), ad integrazione delle stesse l'Ente territorialmente competente, in accordo con l'Ente Locale, può garantire il mantenimento delle agevolazioni migliorative locali, ovvero introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale;*

Rilevato che, ai fini delle applicazioni di cui alla Delibera ARERA n° 158/2020 e sulla base della specifiche situazioni rilevate a livello territoriale dove comunque stante la critica situazione emergenziale si è fatto il massimo utilizzo e ricorso alle modalità di lavoro agile, che i giorni di chiusura relativi alle tipologie di attività di utenze non domestiche, di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A, possono essere così definiti:

- Cat. 1 scuole: chiusura dal 23/02/2020 (riferimento Ordinanza congiunta Ministero della Salute e Regione Lombardia del 23/02/2020),
- Cat. 1 associazione e luoghi di culto: chiusura dal 08/03/2020 al 17/05/2020 (riferimenti DPCM 17/05/2020 e Ordinanza Regione Lombardia n.547 del 17/05/2020),
- Cat. 4 e 5 (campeggi, stabilimenti balneari): riapertura il 18/05/2020 (riferimento DPCM 17/05/2020 e Ordinanza Regione Lombardia n.547 del 17/05/2020),
- Cat. 7 e 8 (alberghi), 11 (uffici e agenzie), 12 (solo per studi professionali, escluse banche e istituti di credito) e 18 (attività artigianali): riapertura il 18/05/2020 (riferimenti DPCM 17/05/2020 e Ordinanza Regione Lombardia n.547 del 17/05/2020),
- Cat. 13 (negozi altri beni durevoli): riapertura il 4 maggio (riferimenti DPCM 26/04/2020 e Ordinanze Regione Lombardia n.537 del 30/04/2020 e n. 539 del 03/05/2020),
- Cat. 19 (carrozzerie, autofficine, elettrauto): non sono stati oggetto di chiusura,
- Cat. 20 e 21 (attività industriali ed artigianali): riapertura il 04/05/2020 (riferimenti DPCM 26/04/2020 e Ordinanza Regione Lombardia n.537 del 30/04/2020 e n. 539 del 03/05/2020),
- Cat. 22 (ristoranti, pizzerie, ecc.), 23 (mense, birrerie, ecc.), 24 (bar, pasticcerie, ecc.), 27 (pizza al taglio, esclusi fiori e piante): riapertura il 18/05/2020 (riferimenti DPCM 17/05/2020 e Ordinanza Regione Lombardia n.547 del 17/05/2020),

- Cat. 27 (solo fiori e piante): riapertura il 04/05/2020 (riferimenti DPCM 10/04/2020 e Ordinanza Regione Lombardia n.528 del 11/04/2020);

Evidenziato che l'articolo 1, punto 1.5, della delibera ARERA n°158/2020 stabilisce che per gli enti dove è in vigore il sistemi di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui ne sia stata prevista l'introduzione a partire dal 2020, il gestore provvede a porre pari a zero la quota variabile della tariffa, per il periodo di sospensione delle attività (per le utenze non domestiche).

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n°388/2000 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 151, comma 1, del D.lgs. n.°267/2000 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. n° 18/2020, convertito nella legge n°27/2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 108, del D.L. n°34/2020, convertito nella Legge n°77/2020, che ha modificato il termine ultimo di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 per gli enti locali, contenuto nel sopra citato articolo 107, prorogandolo al **30/09/2020**;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n° 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n° 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota n° 4033 del 28/02/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n° 201 e s.m.i.;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs. n°267/2000 e ss.mm.ii. il parere del Revisore Unico dei Conti, allegato al presente provvedimento, espresso con verbale n°18/2020 del 26/09/2020;

Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n°267;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- l'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997;
- il D.P.R. n°158/99;
- il T.U. Ordinamento Enti locali, D.Lgs. n°118/2011 e ss.mm.ii.;
- la Legge 27 dicembre 2013, n° 147;
- la Legge n° 296/2006;
- Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
- il vigente regolamento generale delle entrate;
- il vigente regolamento sul controllo interno degli atti;
- il vigente regolamento di Contabilità;

Visto il D.L. n.18/2020 ed in particolare l'art. 73 "*Semplificazione in materia di organi collegiali*";

Dato atto che la presente seduta si svolge in modalità straordinaria a porte chiuse, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'emergenza Covid-19, garantendo la visibilità al pubblico mediante diretta streaming sulla pagina Facebook "Comune di Casaloldo"; la trasparenza e tracciabilità della seduta sono garantite dalla pubblicazione all'Albo informatico dei verbali;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare le tariffe del Corrispettivi per i rifiuti per l'anno 2020, confermando e adottando le tariffe applicate per l'anno 2019, come elencate nell'allegato 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dando contestualmente atto che entro il 31 dicembre 2020 (ai sensi dell'art. 107, commi 4 e 5 del DL n°18/2020) l'Ente provvederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 – secondo il metodo ARERA;
- 3) Di dare atto che le Tariffe del Corrispettivo per i rifiuti di cui al precedente punto sono maggiorate del TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del D.Lgs. n°504/92), come previsto dal comma 666 dell'art 1 della Legge n° 147/2013, nella misura del 5% sull'importo del tributo;
- 4) Di dare atto che eventuali conguagli tariffari saranno adottati contestualmente all'approvazione del Piano-economico Finanziario per l'anno 2020. La differenza dei costi tra il PEF 2020 e le tariffe 2019 sarà oggetto di apposito conguaglio a partire dal 2021 (per un massimo di tre anni), come componente autonoma della tariffa;
- 5) Di inviare copia della presente deliberazione alla società Mantova Ambiente S.r.l. concessionaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- 6) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5. Della Legge n°241/90 e s.m.i. è la dipendente Ghidoni rag. Emanuela;
- 7) Di provvedere ad inviare, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n°360/1998 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15, del D.L. n° 201/2011, come modificato dal D.L. n° 34/2019, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

- 8) Di pubblicare il presente atto -nell'apposita sezione "*amministrazione trasparente*" come previsto dal D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013;
- 9) Di dichiarare, il presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n°267/2000, al fine di dare immediata attuazione alle tariffe in oggetto.

Allegati:

- 1) **Elenco tariffe corrispettivo rifiuti applicate per l'anno 2019, valide per il 2020;**
- 2) **Parere del Revisore dei Conti;**

Parere di regolarità tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Casaloldo, li 23/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Emanuela Ghidoni

.....
Parere di regolarità contabile:

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Casaloldo, li 23/09/2020

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Emanuela Ghidoni

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to RASCHI DOTT.SSA EMMA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to CHIZZOLINI MIRIAM

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRAZIELLA DOTT. SCIBILIA

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

N° _____ Reg. Pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile dell'Albo, certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune il giorno **01/10/2020**, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
F.to Mariarosa Compagnoni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Graziella dott. Scibilia

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n°267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Graziella dott. Scibilia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 11/10/2020

per non aver riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma, art.134, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvata con D.Lgs. n°267/2000

Casaloldo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Graziella dott. Scibilia

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Casaloldo, 01/10/2020

Il Segretario Comunale

Graziella dott. Scibilia



Il giorno 26 SETTEMBRE dell'anno 2020, il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Casaloldo, Dott. Raniero Martina con la collaborazione della Rag. Emanuela Ghidoni, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "Approvazione delle tariffe per l'applicazione del corrispettivo sui rifiuti anno 2020 e conferma impianto tariffario 2019 ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.l. n°18/2020, rinvio dell'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (pef) per il 2020";

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), del D.lgs n° 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito in Legge n° 213/2012, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Richiamato in particolare l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n° 27, che, in deroga espressa alle citate alle previsioni di cui sopra dispone che "... i comuni possono, [in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147], approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 ...";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n° 5 del 27/03/2019 con la quale sono state approvate le tariffe della per il corrispettivo rifiuti per l'esercizio 2019;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n° 158/2020, recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19", con la quale sono state adottate alcune misure di tutela straordinarie ed urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità creatasi a seguito della pandemia ed i relativi effetti sulle varie categorie di utenze;

Dato atto che l'articolo 1, punto 1.5, della delibera ARERA n°158/2020 stabilisce che per gli enti dove è in vigore il sistemi di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui ne sia stata prevista l'introduzione a partire dal 2020, il gestore provvede a porre pari a zero la quota variabile della tariffa, per il periodo di sospensione delle attività (per le utenze non domestiche).

Visti :

✓ l'art. 53, comma 16, della Legge n°388/2000 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;

✓ l'art. 151, comma 1, del D.lgs. n.°267/2000 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

- ✓ l'art. 107, comma 2, del D.L. n° 18/2020, convertito nella legge n°27/2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- ✓ l'art. 108, del D.L. n°34/2020, convertito nella Legge n°77/2020, che ha modificato il termine ultimo di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 per gli enti locali, contenuto nel sopra citato articolo 107, prorogandolo al **30/09/2020**;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°3 del 27/03/2019 di approvazione del "Regolamento per la gestione della tariffa, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n° 446";

Visti:

- il D.Lgs. n° 267/2000;
- il D.Lgs. n° 118/2011;
- il D.lgs. n°126/2014;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile dell'area economico finanziaria ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs n°267/2000;

ESPRIME

Parere favorevole "Approvazione delle tariffe per l'applicazione del corrispettivo sui rifiuti anno 2020 e conferma impianto tariffario 2019 ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.l. n°18/2020, rinvio dell'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (pef) per il 2020"

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Revisore dei Conti
(Dr. Raniero Martina)**

Raniero Martina

COMUNE DI CASALDO

TARIFE CALCOLATE UTENZE Domestiche Anno: 2019

DATI STATISTICI				QUOTA FISSA		QUOTA VARIAB. 1 Raccolta Differenziata		Tariffa Base €/Lt.	0,034993	Tariffa Maggiorata €/Lt.	0,045491
								QUOTA VARIABILE 2 Rifiuto secco residuo (oltre il limite di soglia inferiore applicata sui conferimenti effettuati)			
Categorie domestiche	N. Nuclei (intestatari)	Sup.Tot abitazioni	% Incid. Superficie	Coeffic. attribuz. parte fissa	Tariffa Quota Fissa	Coeff. attrib. parte variab.1 RACCOLTA DIFFERENZIATA	Tariffa Quota Variab.1	Coeff. attrib. parte variab.2 RIFIUTO SECCO RESIDUO	Svuotamenti lim. soglia inferiore (svuotam. da conteggiare sempre)		Svuotamenti lim. soglia Inferiore (da questo limite si paga la tariffa maggiorata)
	n	mq	%	Ka	€/mq	Kb-Rd (Kg/utenza/die)	€/utenza	Kb-secco (Kg/utenza/die)	Contenitori/anno LT.120		Contenitori/anno LT.120
TOTALE	985	177.886,00	100,00%								
1 - Famiglie di 1 componente	225	38.876,00	21,85%	0,80	0,394134	0,75	17,687219	0,10	1		4
2 - Famiglie di 2 componenti	281	54.323,00	30,54%	0,94	0,463107	1,34	31,420824	0,17	2		6
3 - Famiglie di 3 componenti	234	43.868,00	24,66%	1,05	0,517300	1,89	44,530174	0,25	3		9
4 - Famiglie di 4 componenti	156	26.500,00	14,90%	1,14	0,561640	2,42	57,015270	0,32	4		11
5 - Famiglie di 5 componenti	53	8.856,00	4,98%	1,23	0,605980	2,93	68,876110	0,38	5		13
6 - Famiglie di 6 o più componenti	36	5.463,00	3,07%	1,30	0,640467	3,41	80,112696	0,44	6		15
7 - garage e cantine non pertinenziali	0	0,00	0,00%	0,80	0,394134	0,00	0,000000	0,00	0		0
									Contenitori da Lt.		120
									Costo Contenitori €		4,20
											120
											5,46

COMUNE DI CASALDO

TARIFE CALCOLATE UTENZE Non Domestiche Anno: 2019

DATI STATISTICI				QUOTA FISSA		QUOTA VARIAB. 1 Raccolta Differenziata		Tariffa Base €/Lt.	0,034993	Tariffa Maggiorata €/Lt.	0,045491
								QUOTA VARIABILE 2 Rifiuto secco residuo (oltre il limite di soglia inferiore applicata sui conferimenti effettuati)			
Descrizione categorie	Utenze per Categ.	Sup.Tot Cat.	% Incid. Superficie	Coeffic. attribuz. parte fissa	Tariffa Quota Fissa	Coeff. attrib. parte variab.1 RACCOLTA DIFFERENZIATA	Tariffa Quota Variab.1	Coeff. attrib. parte variab.2 RIFIUTO SECCO RESIDUO	Svuotamenti limite soglia inferiore (svuotam. da conteggiare sempre)		Svuotamenti limite soglia superiore (da questo limite si paga la tariffa maggiorata)
	n	mq	%	Kc	€/mq	Kd-Rd (Kg/mq/Y)	€/mq	Kd-secco (Kg/mq/Y)	Litri/mq/Y		Litri/mq/Y
TOTALE	138	121.419,00	100,00%								
1 - Musei, biblioteche	0	0,00	0,00%	0,57	0,447368	1,70	0,143577	0,43	2,56		6,14
2 - Cinematografi e teatri	0	0,00	0,00%	0,43	0,337488	2,59	0,218231	0,91	5,46		13,11
3 - Autorimesse	5	4.390,00	3,62%	0,60	0,470914	3,41	0,287534	1,14	6,83		16,39
4 - Campeggi	0	0,00	0,00%	0,88	0,690673	3,75	0,315971	1,25	7,50		18,01
5 - Stabilimenti balneari, piscine e simili	0	0,00	0,00%	0,64	0,502308	1,73	0,145347	0,58	3,45		8,29
6 - Autosaloni	1	207,00	0,17%	0,51	0,400277	1,73	0,145347	0,58	3,45		8,29
7 - Alberghi con ristorante	1	172,00	0,14%	1,64	1,287164	5,25	0,442360	1,75	10,50		25,21
8 - Alberghi senza ristorante	0	0,00	0,00%	1,08	0,847644	4,35	0,366527	1,45	8,70		20,89
9 - Case di riposo	0	0,00	0,00%	1,25	0,981070	5,18	0,436040	1,73	10,35		24,85
10 - Ospedali, case di cura e cliniche	0	0,00	0,00%	1,29	1,012464	5,10	0,429721	1,70	10,20		24,49
11 - Uffici e agenzie	8	959,00	0,79%	1,50	1,177284	4,88	0,410763	1,63	9,75		23,41
12 - Banche ed istituti di credito	0	0,00	0,00%	0,61	0,478762	3,32	0,279951	1,11	6,65		15,96
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	6	1.911,00	1,57%	1,37	1,075253	3,98	0,334930	1,33	7,95		19,09
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze beni durevoli	3	268,00	0,22%	1,80	1,412741	4,43	0,372846	1,48	8,85		21,25
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0	0,00	0,00%	0,83	0,651430	5,11	0,430353	1,70	10,22		24,53
16 - Banchi di mercato beni durevoli	0	0,00	0,00%	1,78	1,397044	8,16	0,687958	6,42	38,49		92,39
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	7	427,00	0,35%	0,91	0,714219	4,37	0,367791	1,46	8,73		20,96
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5	305,00	0,25%	1,00	0,784856	3,71	0,312812	1,24	7,43		17,83
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto, vetrerie	3	1.232,00	1,01%	1,41	1,106647	4,50	0,379166	1,50	9,00		21,61
20 - Attività industriali con capannoni di produzione non alimentari	7	41.528,00	34,20%	0,92	0,722068	2,18	0,183263	0,73	4,35		10,45
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici non alimentari	22	11.818,00	9,73%	1,03	0,808402	2,33	0,195902	0,78	4,65		11,17
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1	134,00	0,11%	7,70	6,043391	26,25	2,211799	8,75	52,50		126,01
23 - Mense, birrerie, amburgherie, piadinerie	0	0,00	0,00%	7,63	5,988451	22,50	1,895828	7,50	45,00		108,01
24 - Bar, caffè, pasticceria	8	995,00	0,82%	5,00	3,924280	15,82	1,332767	5,27	31,64		75,93
25 - Supermercati generi alimentari	1	1.397,00	1,15%	2,76	2,166203	8,07	0,679970	2,69	16,14		38,75
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste (mini market, attività miste) fino a 500 mq	0	0,00	0,00%	2,61	2,048474	6,60	0,556109	2,20	13,20		31,69
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1	52,00	0,04%	7,00	5,493992	28,64	2,413388	9,55	57,29		137,49
28 - Ipermercati di generi misti vendita al dettaglio (applicabile anche alle parti comuni)	0	0,00	0,00%	2,74	2,150505	7,76	0,654060	2,59	15,53		37,27
29 - Banchi di mercato genere alimentari	0	0,00	0,00%	6,92	5,431204	31,80	2,679167	24,98	149,90		359,77
30 - Discoteche, night club e sale giochi	1	167,00	0,14%	1,91	1,499075	4,17	0,351360	1,39	8,34		20,03
31 - Scuole pubbl.e priv.,edifici comunali e della p.a.,assoc.volont.onlus,luoghi accessori al culto	1	145,00	0,12%	0,47	0,368882	1,60	0,134604	0,53	3,20		7,68

COMUNE DI CASALOIDO

TARIFE CALCOLATE UTENZE Non Domestiche Anno: 2019

DATI STATISTICI				QUOTA FISSA		QUOTA VARIAB. 1 Raccolta Differenziata		Tariffa Base	0,034993	Tariffa Maggiorata	0,045491
								€/Lt.	€/Lt.	€/Lt.	€/Lt.
QUOTA VARIABILE 2 Rifiuto secco residuo (oltre il limite di soglia inferiore applicata sui conferimenti effettuati)											
Descrizione categorie	Utenze per Categ.	Sup.Tot Cat.	% Incid. Superficie	Coeff. attribuz. parte fissa	Tariffa Quota Fissa	Coeff. attrib. parte variab.1 RACCOLTA DIFFERENZIATA	Tariffa Quota Variab.1	Coeff. attrib. parte RIFIUTO SECCO RESIDUO	Svuotamenti limite soglia inferiore (svuotam. da conteggiare sempre)		Svuotamenti limite soglia superiore (da questo limite si paga la tariffa maggiorata)
	n	mq	%	Kc	€/mq	Kd-Rd (Kg/mq/Y)	€/mq	Kd-secco (Kg/mq/Y)	Litri/mq/Y		Litri/mq/Y
32 - Magazzini senza alcuna vendita diretta	29	43.484,00	35,81%	0,60	0,470914	3,63	0,305523	1,27	7,64		18,36
33 - Stazioni ferroviarie con o senza biglietteria (non si applica agli altri uffici)	0	0,00	0,00%	0,60	0,470914	3,68	0,309652	1,23	7,35		17,65
34 - Magaz. sfitti/inutilizzati con serv. allacciati e/o mobilio, aree a bassa prod.rif., parcheggi coperti	0	0,00	0,00%	0,30	0,235457	1,84	0,154826	0,61	3,68		8,83
35 - Autotrasporti e corriere spedizioni e magazzini vendita ingrosso	7	6.712,00	5,53%	0,60	0,470914	3,49	0,293853	1,16	6,98		16,75
36 - Distributori carburante con o senza area vendita prodotti	2	403,00	0,33%	0,88	0,690673	4,58	0,385485	1,53	9,15		21,97
37 - Impianti di lavaggio autoveicoli, automatici e non, con o senza area vendita prodotti	0	0,00	0,00%	0,88	0,690673	4,13	0,347568	1,38	8,25		19,81
38 - Palestre, scuole di ballo e simili attivita' sportiva al chiuso	1	250,00	0,21%	0,88	0,690673	4,13	0,347568	1,38	8,25		19,81
39 - Impianti sportivi (stadi di calcio o altri sport, di atletica, ecc.) attiv.sportiva all'aperto	0	0,00	0,00%	0,88	0,690673	4,13	0,347568	1,38	8,25		19,81
40 - Esposizioni beni durevoli (mobili, arredi giardino e simili)	3	2.097,00	1,73%	0,51	0,400277	2,66	0,224340	0,89	5,33		12,79
41 - Poliambulatori, Centri diagnostici, Centri medici polivalenti e Cliniche -giornaliere-	0	0,00	0,00%	1,29	1,012464	6,00	0,505554	2,00	12,00		28,81
42 - Agriturismo con pernottamento e ristorazione	0	0,00	0,00%	1,15	0,901015	3,68	0,309652	1,23	7,35		17,65
43 - Agriturismo con solo pernottamento	1	731,00	0,60%	0,76	0,593351	3,23	0,271735	1,08	6,45		15,49
44 - Convitti, conventi, caserme e carceri	0	0,00	0,00%	1,25	0,981070	4,35	0,366527	1,45	8,70		20,89
45 - Studi professionali tecnici	2	139,00	0,11%	1,52	1,192981	4,50	0,379166	1,50	9,00		21,61
46 - Studi medici ,veterinari, fisioterapisti, psicologi, analisi	3	203,00	0,17%	1,52	1,192981	4,50	0,379166	1,50	9,00		21,61
47 - Sede di partito, associazione sindacale, autoscuole, altre associazioni culturali o sportive	0	0,00	0,00%	0,70	0,549399	4,50	0,379166	1,50	9,00		21,61
48 - Uffici e caselli autostradali	0	0,00	0,00%	1,52	1,192981	4,28	0,360839	1,43	8,57		20,57
49 - Attività artigianali tipo botteghe: odontotecnici e studi fotografici	2	138,00	0,11%	1,03	0,808402	4,88	0,410763	1,63	9,75		23,41
50 - Attività artigianali tipo botteghe: lavasecco e tintoria	1	93,00	0,08%	1,03	0,808402	4,13	0,347568	1,38	8,25		19,81
51 - Gommista	0	0,00	0,00%	1,41	1,106647	4,88	0,410763	1,63	9,75		23,41
52 - Attività industriali con capannoni produzione alimentari	0	0,00	0,00%	1,02	0,800553	1,83	0,154194	0,61	3,66		8,79
53 - Attività artigianali con capannoni produzioni alimentari	1	107,00	0,09%	1,18	0,926130	2,63	0,221812	0,88	5,27		12,65
54 - Agriturismo con solo ristorazione e assoc. ricreative ristorante/bar (ingresso riserv. ai soci)	0	0,00	0,00%	4,20	3,296395	11,07	0,932747	3,69	22,14		53,15
55 - Fast Food	0	0,00	0,00%	7,63	5,988451	26,25	2,211799	8,75	52,50		126,01
56 - Laboratorio e negozi vendita pane e pasta	1	240,00	0,20%	2,40	1,883654	8,07	0,679970	2,69	16,14		38,75
57 - Macelleria, salumi e formaggi, gastronomie	2	147,00	0,12%	2,40	1,883654	8,07	0,679970	2,69	16,14		38,75
58 - Negozi vendita generi alimentari fino a 250 metri quadrati	0	0,00	0,00%	2,40	1,883654	8,07	0,679970	2,69	16,14		38,75
59 - Florivivismo con vendita prodotti per giardinaggio, arredo e accessori per esterni	0	0,00	0,00%	1,92	1,505354	5,44	0,458158	1,81	10,88		26,11
60 - PIZZA al taglio	1	75,00	0,06%	4,85	3,806552	28,64	2,413388	9,55	57,29		137,49
61 - Gdo beni durevoli (grandi superfici) e centri di vend. ingrosso generi misti (es.cash & carry)	1	493,00	0,41%	1,02	0,800553	5,25	0,442360	1,75	10,50		25,21
62 - Produzione maggiore di 500 Lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
63 - Produzione compresa tra 400 e 499 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
64 - Produzione compresa tra 350 e 399 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
65 - Produzione compresa tra 300 e 350 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
66 - Produzione compresa tra 250 e 300 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
67 - Produzione compresa tra 200 e 250 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
68 - Produzione compresa tra 150 e 200 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
69 - Produzione compresa tra 100 e 150 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
70 - Produzione compresa tra 90 e 100 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
71 - Produzione compresa tra 80 e 90 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
72 - Produzione compresa tra 70 e 80 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
73 - Produzione compresa tra 60 e 70 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01

COMUNE DI CASALOLDO

TARIFE CALCOLATE UTENZE Non Domestiche Anno: 2019

DATI STATISTICI				QUOTA FISSA		QUOTA VARIAB. 1 Raccolta Differenziata		Tariffa Base €/Lt.	0,034993	Tariffa Maggiorata €/Lt.	0,045491
								QUOTA VARIABILE 2 Rifiuto secco residuo (oltre il limite di soglia inferiore applicata sui conferimenti effettuati)			
Descrizione categorie	Utenze per Categ.	Sup.Tot Cat.	% Incid. Superficie	Coeffic. attribuz. parte fissa	Tariffa Quota Fissa	Coeff. attrib. parte variab.1 RACCOLTA DIFFERENZIATA	Tariffa Quota Variab.1	Coeff. attrib. parte variab.2 RIFIUTO SECCO RESIDUO	Svuotamenti limite soglia inferiore (svuotam. da conteggiare sempre)		Svuotamenti limite soglia superiore (da questo limite si paga la tariffa maggiorata)
	n	mq	%	Kc	€/mq	Kd-Rd (Kg/mq/Y)	€/mq	Kd-secco (Kg/mq/Y)	Litri/mq/Y		Litri/mq/Y
74 - Produzione compresa tra 50 e 60 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
75 - Produzione compresa tra 45 e 50 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
76 - produzione compresa tra 40 e 45 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
77 - Produzione compresa tra 35 e 40 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
78 - Produzione compresa tra 30 e 35 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
79 - Produzione compresa tra 25 e 30 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
80 - Produzione compresa tra 20 e 25 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
81 - Produzione compresa tra 15 e 20 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
82 - Produzione compresa tra 10 e 15 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
83 - Produzione compresa tra 7 e 10 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
84 - 84	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
86 - 86	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
87 - 87	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
88 - 88	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
89 - 89	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
90 - Strutture non alberghiere di cui alla LR 27/2015	0	0,00	0,00%	0,76	0,593351	3,35	0,282226	0,71	4,26		10,24

COMUNE DI CASALDO**TARIFE UTENZE MERCATALI 2019**

Categorie mercatali	Tariffa Quota Fissa (€/Mq)	Tariffa Quota Variabile 1 (€/Mq)	Svuotamenti limite soglia inferiore (svuotamenti da conteggiare sempre) (Lt/Mq)	Costo litro soglia inferiore Variabile 2 (€/Lt)	Tariffa base (€/Mq)	Tariffa maggiorata 100% (€/Mq)	Tariffa giornaliera (€/Mq)
16 - Banchi di mercato beni durevoli	1,397044	0,687958	38,49	0,034993	3,431930	6,863860	0,018805
29 - Banchi di mercato genere alimentari	5,431204	2,679167	149,90	0,034993	13,355815	26,711629	0,073183

TARIFE UTENZE DIVERSE 2019